

# La Vendita Diretta dei Prodotti Agricoli

L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati (art. 4 comma 8-ter del D.Lgs. 228/01).

La prima condizione è che gli imprenditori agricoli devono necessariamente essere iscritti alla camera di commercio se intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione.

La seconda condizione è che i prodotti oggetto di vendita devono riguardare i prodotti che provengono prevalentemente dall'attività agricola principale. Nel caso di vendita di prodotti non aziendali essi devono essere merceologicamente simili (rientranti nel medesimo comparto agronomico) a quelli prodotti direttamente in azienda.

## Vendita diretti prodotti agricoli non trasformati

## Vendita diretti prodotti agricoli trasformati

Vendita diretta in campo

vendita diretta in luogo diverso dal campo

Prodotto trasformati da conto terzi che ritorna prodotto già finito, senza che l'azienda compia alcuna manipolazione

Prodotti agricoli trasformati/manipolati anche in parte direttamente in azienda.

Nessuna comunicazione obbligatoria

Per la vendita di prodotti in luogo diverso dal campo va fatta invece una comunicazione al comune tramite portale Unipass/ SUAP senza la notifica sanitaria .  
Va in questo caso inviata al comune una SCIA sanitaria solo nel caso in cui:  
- si utilizzi un mezzo non agricolo per il trasporto della merce non confezionata per poi destinarla alla vendita diretta (esempio mercatini agricoli o vendita ad itinere )  
- si conservi il prodotto agricolo non confezionato in azienda anche oltre la giornata del raccolto  
In entrambi i casi non vi è più l'obbligo del HACCP in quanto sostituito recentemente dalla normativa di semplificazione introdotta dall' ASL 2

In questo caso l'azienda agricola deve necessariamente:  
- procedere con la comunicazione tramite il portale Unipass/Suap comunicando la vendita diretta di prodotti trasformati  
- procedere con la variazione in CCIAA in quanto va aggiornata con i prodotti trasformati

In questo caso l'azienda agricola deve necessariamente avere:  
- l'autorizzazione sanitaria per la manipolazione/trasformazione del prodotto agricolo (esempio PPL).  
- procedere con la comunicazione tramite il portale Unipass/Suap comunicando la vendita diretta di prodotti trasformati  
- procedere con la variazione in CCIAA in quanto va aggiornata con i prodotti trasformati

La comunicazione di vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi del D.Lgs. 228/2001, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.  
La modulistica può variare da Comune a Comune